

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 07298/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7298 del 2022, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Federico Pivato, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Limblici, Francesca
Palumbo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione
Generale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi
dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei
Portoghesi, 12;

Commissione Giudicatrice del Concorso Ordinario, non costituito in giudizio;

nei confronti

Marianna Musumeci, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

del concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado, di cui al D.D. n. 499 del 21/04/2020, come modificato dal D.D. n. 23 del 05/01/2022 luglio 2020, per la Classe di Concorso AM56 – Strumento musicale (Violino), nella parte in cui è stato attribuito al ricorrente il punteggio di 68 e, pertanto, inferiore alla soglia minima di accesso alla prova orale e pratica fissata in punti 70; B) del provvedimento, di cui si sconoscono gli estremi, con il quale sono stati predisposti dall'apposita Commissione Ministeriale i quesiti da sottoporre ai candidati e, precisamente, della parte relativa alla formulazione del quesito n. 27 qui contestato per il quale sono state previste ed indicate delle opzioni di risposta tutte errate. C) ove occorra, del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta, relativamente al quesito n. 27, del correttore e del foglio risposte; D) dei verbali e degli atti attinenti alla correzione, all'attribuzione di punteggio e dei conseguenti giudizi, ancorché non conosciuti; E) del calendario di convocazione per l'espletamento della prova orale e pratica prot. n. 7982 del 13.06.2022 pubblicato sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania , per la classe di concorso AM56- scuola secondaria 1 di primo grado, nella parte in cui non comprende il nominativo del ricorrente (doc. 2). F) ove esistente, del verbale con cui è stata approvato l'elenco degli ammessi all'orale e pratica nella parte di interesse. G) di ogni altro atto precedente, successivo o comunque connesso ai precedenti e relativo alla procedura concorsuale.

Si domanda venga ordinato alle amministrazioni intimare di rettificare il punteggio assegnato a parte ricorrente in esito alla prova scritta, con attribuzione di punti 70, anziché di punti 68, con conseguente inclusione del ricorrente nell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale e pratica relativamente alla classe di concorso AM56.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Pivato Federico il 15/7/2022:
per l'annullamento

- 1) Nota prot. 24921 del 28.6.2022 con la quale il Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione- Direzione generale per il personale scolastico - ha comunicato l'errore del Quesito n. 37 classe di concorso AM56 ed invitato gli USR a rettificare i punteggi dei candidati trasmettendone un elenco di soggetti interessati;
- 2) della comunicazione personale trasmessa in data 5.7.2022 dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Ufficio VI – Ambito Territoriale di Napoli - con la quale si informa il candidato che l'USR ha proceduto ad una rettifica del suo punteggio delle prove scritte a causa della presenza di errori nel quesito n. 37, rideterminando il punteggio della prova scritta da 68 a 66 punti;
- 3) dell'elenco (di cui si sconoscono gli estremi) dei soggetti interessati alla rideterminazione del punteggio a seguito dell'annullamento del quesito 37 nella parte in cui comprende il nominativo del ricorrente;
- 4) del provvedimento di data sconosciuta con il quale l'USR ha rideterminato il punteggio del candidato da punti 68 a 66;
- 5) di ogni altro atto precedente, successivo o comunque connesso ai precedenti e relativo alla procedura concorsuale.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2023 il dott. Giovanni Caputi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto di dover richiedere all'amministrazione una specifica relazione, valutabile

ex art. 64 c.p.a., in ordine alle vicende afferenti al quesito n. 37 evocato dal ricorrente, la cui revisione appare comportato la rideterminazione del punteggio della prova scritta del ricorrente da 68 a 66 punti, vanificando, sembrerebbe, il riconoscimento dei due punti intervenuto in corso di causa in favore del ricorrente medesimo, che in assenza della menzionata ultima rideterminazione sul quesito n. 37 avrebbe raggiunto la soglia di 70/100;

Ritenuto altresì di dover disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti controinteressati che hanno partecipato con esito favorevole alla procedura da cui è stato escluso l'odierno ricorrente, integrazione che dovrà essere effettuata da quest'ultimo mediante notificazione per pubblici proclami nei sensi e termini di quanto disposto da questa Sezione con l'ordinanza n. 836/2019 e di dover fissare l'udienza camerale per il prosieguo della trattazione cautelare al 7 marzo 2023.

Ritenuto di poter accogliere la domanda cautelare ex art. 55, comma 10, c.p.a. fissando celermente il merito della controversia al 4 aprile 2023;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), dispone l'integrazione del contraddittorio di cui in motivazione, accoglie l'istanza cautelare ex art. 55, comma 10, c.p.a. e per l'effetto fissa l'udienza pubblica della causa in epigrafe al 4 aprile 2023.

Spese al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Emiliano Raganella, Consigliere

Giovanni Caputi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Giovanni Caputi

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO